

Art. 53 - ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO A BASSA DENSITÀ ZONE OMOGENEE DI TIPO "B4" - "B5"

Vigono per queste zone le stesse norme previste per le zone di tipo "B2" ad eccezione degli indici e parametri, che risultano i seguenti sia per gli interventi di ricostruzione, sia per gli interventi di nuova costruzione sui lotti inedificati e di ampliamento di costruzioni esistenti per le "B4":

Iff = 1,0 mc./mq.

Rc = 0,40 mq./mq.

Uf = 0,5 mq./mq.

H max = 7,50 m.

NP = 1 + PT.

Per le "B5":

Superficie minima del lotto edificabile: sm = 2.500 mq

Indice di fabbricabilità fondiaria: *Iff = 0,10 mc/mq. con utilizzo di tipologie esclusivamente unifamiliari.*

Altezza massima: H max = 4,50 m

Numero dei piani: NP = PT

Nelle zone B5, il rilascio della concessione edilizia è subordinato ad una verifica della viabilità di accesso ai lotti già edificati ed a quelli per i quali si richiede la concessione, da effettuarsi ad opera del richiedente la concessione.

Pertanto, la cartografia d'inquadramento dell'intervento per il quale si richiede la concessione dovrà essere riferita all'intera maglia di P.R.G. e dovrà essere aggiornata alla data della richiesta.

Gli interventi edilizi nelle zone rimanenti restano subordinati alla redazione ed approvazione nelle forme di legge di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata per comparti delimitati da viabilità pubblica e con l'obbligo di censire le ville storiche